

BOZZA

Schema di Contratto

per l'acquisizione di prodotti e servizi Oracle

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE , NORME REGOLATRICI E CLAUSOLA DI PREVALENZA. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	7
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	8
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO	9
ARTICOLO 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	11
ARTICOLO 5 - DURATA CONTRATTUALE	12
ARTICOLO 6 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE	12
ARTICOLO 7 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	13
ARTICOLO 8 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	14
ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA	14
ARTICOLO 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO	15
ARTICOLO 11 - TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO ED ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA	16

ARTICOLO 12 - GARANZIE	20
ARTICOLO 13 - CONSEGNA DEI PRODOTTI	20
ARTICOLO 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	21
ARTICOLO 15 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	23
ARTICOLO 18 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	25
ARTICOLO 19 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	26
ARTICOLO 20 - PENALI	26
ARTICOLO 21 - CORRISPETTIVO	28
ARTICOLO 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO.	29
ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI	33
ARTICOLO 24 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	35
ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	38
ARTICOLO 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	38
ARTICOLO 28 - UTILIZZO DEI PRODOTTI SOFTWARE	39
ARTICOLO 29 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	40
ARTICOLO 30 - CAUZIONE	40
ARTICOLO 31 - RECESSO	42
ARTICOLO 32 - RISOLUZIONE	43
ARTICOLO 33 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	45

ARTICOLO 34 - INCOMPATIBILITÀ	46
ARTICOLO 35 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	46
ARTICOLO 36 - SUBAPPALTO	46
ARTICOLO 37 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	47
ARTICOLO 38 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	48
ARTICOLO 39 - FORO ESCLUSIVO	48
ARTICOLO 40 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	48
ARTICOLO 41 - CLAUSOLA DI MIGLIOR FAVORE	48

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona del Dott. Andrea Quacivi , in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2015 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Sogei”)

E

Consip S.p.A. -, con sede legale in Roma Via Isonzo n. 19/E – 00198, iscritta al registro delle imprese di Roma al n., coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa , in qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data -----ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Isonzo n. 19/E – 00198 Roma (di seguito per brevità anche “Consip”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 *bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta*

operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;

- b) l'art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti– nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.
- d) in forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse di Sogei, per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2.
- f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell’Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente:7872787D58
- i) il DUVRI generico verrà integrato da Sogei con il DUVRI specifico prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi Allegati (**Allegato I – Capitolato Tecnico** ed **Allegato II - Dichiarazione d’Offerta Economica Oracle - a sua volta composto da: XXX; XXX; XXX, Allegato III- Richiesta d’Offerta Consip**) definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non espressamente dichiarato;
- i) l’Impresa prende atto che la Sogei è il partner tecnologico di tutte le Strutture Organizzative del MEF , dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e della Corte dei Conti destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative, e che, sulla base di disposizioni legislative o amministrative e a norma di statuto, svolge e/o svolgerà per altri Clienti, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche, attraverso le proprie infrastrutture informatiche ogni altra attività di natura informatica, anche in qualità di Polo Strategico Nazionale;
- l) Con il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha conferito alla Consip S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato, ciò anche mediante un sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche e la creazione e l’utilizzo dei mercati elettronici per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni anche ai sensi del D.P.R. 101 del 4 Aprile 2002;
- m) Il sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche di cui al punto l), definito quale piattaforma di E-procurement, gestito dal DAG (Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali), costituisce parte del più ampio insieme dei sistemi del MEF gestiti presso Sogei;
- n) Le esigenze di approvvigionamento necessarie per il funzionamento della piattaforma di E-procurement, sono acquisite e gestite, direttamente da Consip S.p.A. in virtù della Convenzione del periodo 2017-2019 tra Dag e Consip per la realizzazione delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti;
- o) Per tale ragione, ed esclusivamente per l’approvvigionamento di beni e servizi di cui all’art. 3, comma 1, punti 1,2,3 e 4 per le esigenze di cui alla precedente lettere l), m), n), come peraltro espresso nella Richiesta d’Offerta allegata, il presente contratto è sottoscritto anche dall’Ing. Cristiano Cannarsa, quale rappresentante legale delle Consip S.p.A., per i motivi di cui sopra e per l’accettazione della conseguente disciplina specifica e segnatamente espressa nei seguenti artt. 3, 14, 21 e 22. Inoltre, per tutto quanto oltre disciplinato nel presente contratto - con esclusivo riferimento all’approvvigionamento di beni e servizi di cui all’art. 3, comma 1, punti 1,2,3 e 4 per le esigenze di cui alle precedenti lettere l), m), n) - resta specificato che, se non altrimenti espressamente previsto, i riferimenti a Sogei, devono intendersi anche per Consip, che accetta la presente regola interpretativa con la sottoscrizione del presente contratto.

Tutto ciò premesso, che ha valenza contrattuale, tra le parti come in epigrafe rappresentate e

domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

**ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE , NORME REGOLATRICI E CLAUSOLA DI PREVALENZA.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e degli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, fatto salvo quanto di seguito espresso in caso di discordanza, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi Allegati, dalle seguenti disposizioni legislative:

- a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
- c) dal decreto legislativo n. 179/2016
- d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- e) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- g) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- h) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- i) dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
- j) dalla legge sul diritto d'autore, legge n. 633/1941 e s.m.i.;
- k) dal patto di integrità;
- l) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa; .
- m) da ogni altra normativa italiana e comunitaria applicabile al presente contratto

In caso di discordanza o contrasto, il Contratto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Sogei S.p.A. , nonché per le suddette attività di cui al punto n) delle

Premesse– prevarranno sugli Allegati e, comunque, su tutti gli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, che comunque non saranno oggetto di modifica in corso di esecuzione contrattuale, a nulla valendo ulteriori clausole di prevalenza contenuti in tali ultimi documenti, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Sogei e da Consip, per quanto di sua rispettiva competenza. In considerazione che il presente Contratto disciplina in modo esaustivo le regole tra le parti, eventuali modifiche e difformità di esecuzione, di qualsivoglia natura, al Contratto dovranno farsi per iscritto, previo accordi tra Sogei, Consip, per quanto di sua rispettiva competenza, e l’Impresa.

La Sogei S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

1. Eventuali modifiche agli Allegati – in quanto standard aziendali, che l’Impresa intende apportare in corso di esecuzione contrattuale - non avranno efficacia sul presente accordo, salvo espressa autorizzazione di Sogei e /o Consip, che dovrà /dovranno essere comunque preventivamente informate e rilasciare, se del caso, espressa autorizzazione all’efficacia delle suddette modifiche.
2. In considerazione che il presente Contratto disciplina in modo esaustivo le regole tra le parti, eventuali modifiche e difformità di esecuzione, di qualsivoglia natura, al Contratto dovranno farsi per iscritto, previo accordi tra Sogei, Consip, per quanto di sua rispettiva competenza e l’Impresa.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Nel corpo del presente Contratto valgono le seguenti definizioni, unitamente a quelle ulteriormente individuate e definiti nell’Allegato I – Capitolato Tecnico e nell’Allegato II – Offerta del Fornitore:
 - **Amministrazione:** SOGEI S.p.A. Detta disposizione deve intendersi integrata dalla definizione di Amministrazione, che indica il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è proprietario dell’intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, tra cui Corte dei Conti e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ivi compresi gli Enti e le Società Pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa, ogni altra attività di natura informatica, anche in qualità di Polo strategico Nazionale; si intendono pertanto escluse tutte le attività che Sogei svolgerà in

favore di altre Amministrazioni in regime di concorrenza al di fuori di una disposizione legislativa o amministrativa.

- **Aggiornamento:** le nuove release, patch, correzioni e/o versioni dei Programmi, rese disponibili dall'Impresa in relazione ai prodotti installati.
- **Documentazione:** documentazione tecnica standard, guide, manuali dei Prodotti e manuali d'uso dei programmi, distribuite da Oracle e fornite a Sogei ai sensi dell'art. 1 S delle Condizioni Speciali di contratto.
- **Livello di Severità 1 – Critical Business Impact:** il livello di severità di una richiesta relativa ad un malfunzionamento che causa il blocco del sistema e l'interruzione dell'attività.
- **Livello di Severità 2 – Significant Business Impact:** il livello di severità di una richiesta relativa ad un malfunzionamento che causa la mancata disponibilità di funzionalità importanti.
- **Livello di Severità 3 – No Business Impact:** il livello di severità di richieste relative a: (i) caratteristiche e funzionalità; e/o (ii) un malfunzionamento che causa la mancata disponibilità di caratteristiche significative, oppure la mancata disponibilità di caratteristiche poco significative in assenza di workaround.
- **Livello di Severità 4 – No Business Impact:** il livello di severità di richieste di informazioni o chiarimenti sulla documentazione.
- **Malfunzionamento:** qualsiasi errore, virus o comunque difformità di funzionamento di Prodotti rispetto alla documentazione ed alle specifiche indicate nell'Allegato I – Capitolato tecnico
- **Prodotto/i:** prodotto software concesso in licenza in forma di codice oggetto, di proprietà e/o distribuito dall'Impresa, comprensivo dei relativi supporti magnetici o CD-ROM e della Documentazione.
- **Prodotti Unlimited Deployment:** prodotti software concessi in licenza d'uso, a tempo illimitato, irrevocabili, non esclusivi e non trasferibili, come definiti nell'Allegato II – Offerta del Fornitore. Tali Programmi potranno essere installati ed utilizzati dall'Amministrazione su di un numero illimitato di Processori per tutta la durata del presente contratto.
- **Programmi:** indica i prodotti software di proprietà o distribuiti da Oracle ordinati dall'Amministrazione, la Documentazione di Programma e gli aggiornamenti software acquisiti tramite il supporto tecnico.
- **Servizi di manutenzione:** i servizi di manutenzione previsti nel presente contratto e definiti nella documentazione Oracle con il termine "Software Update License & Support" (SULS).

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Per le esigenze funzionali meglio espresse nella Richiesta d'Offerta, viene affidato all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

I. Licenze d'uso:

a) Licenze d'uso di prodotti software Oracle, da acquisirsi in modalità Unlimited attraverso un nuovo diritto di Permanent Unlimited License Agreement (PULA) per i prodotti software di cui alla **tabella A** del Capitolato Tecnico, e così come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;

b) Licenze d'uso di prodotti software Oracle, da acquisirsi in modalità Unlimited e Capped attraverso un nuovo diritto di Unlimited License Agreement (ULA) di 48 mesi per i prodotti software di cui alla **tabella B** del Capitolato Tecnico e così come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;

c) Licenze d'uso di prodotti software Oracle elencati in **tabella C** del Capitolato Tecnico, da acquisirsi in modalità Fixed e così come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;

II. Servizio di manutenzione:

a) Servizio di manutenzione per 48 mesi delle licenze descritte al precedente PUNTO I, e così come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;

b) Servizio di manutenzione per 48 mesi delle licenze d'uso derivanti dai precedenti contratti di software Oracle stipulati da Sogei per sé e per le Amministrazioni beneficiarie di tali contratti, di prodotti software in modalità ULA (**Tabella D** del Capitolato Tecnico), Capped o Flexible (**Tabella E** del Capitolato Tecnico) e Fixed (**Tabella F** del Capitolato Tecnico), e così come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;

III. Servizi ACS e OC:

a. **servizi di supporto specialistico ACS** come da **tabella G** del Capitolato Tecnico, e così come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;

b. **servizi professionali specialistici OC**, a consumo, in giorni persona per figura professionale, come da **tabella H** del Capitolato Tecnico, e così come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;

IV. Servizi di formazione:

a. **5 sottoscrizioni quadriennali "Oracle Unlimited Product Learning Subscription"**, e così come riportati in sede di Offerta Oracle allegata.

2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Sogei alla variazione, a quanto previsto dal presente contratto ed alle caratteristiche tecniche e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

3. I servizi professionali oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi di Sogei e dell'Amministrazione, situate nel Lazio.

4. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____, nonché il Dott. _____, in virtù dei punti l) , m) , n), o) delle Premesse per Consip S.p.A..
5. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dott. _____, nonché il Dott. _____, in virtù dei punti l) , m) , n). o) delle Premesse per Consip S.p.A..
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, ove applicabile, la realizzazione e la consegna dei prodotti , output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore di Sogei.
7. Le Parti concordano che le condizioni e i termini di cui al presente contratto, rimarranno invariati a seguito di eventuali modifiche delle attività affidate, per disposizione legislativa o amministrativa, da altre Amministrazioni a Sogei, diverse dal MEF e da altre Amministrazioni di cui Sogei è già affidataria di servizi alla data di stipula del presente contratto. Si intendono pertanto escluse tutte le attività che Sogei svolgerà in favore dei soggetti sopramenzionati in regime di concorrenza al di fuori di una disposizione legislativa o amministrativa

ARTICOLO 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Sogei si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del Fornitore produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Sogei si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed

agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 - DURATA CONTRATTUALE

1. Fermo restando la durata illimitata di tutte le licenze a tempo indeterminato installate nel corso del Contratto, il presente contratto, con tutti i suoi adempimenti, spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di 48 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della Fornitura" e, comunque, almeno fino alla scadenza del periodo di erogazione del servizio di manutenzione, di cui all'art. 3, comma 1 punto II, lett. a).
2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.
3. Al termine di validità del contratto deve intendersi cessato ogni rapporto e obbligazione tra le parti fermo restando l'esercizio di eventuali diritti ed azioni in ordine all'esecuzione del contratto scaduto.
4. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo (a titolo oneroso in caso di completa erosione dell'importo contrattuale a termine della durata originaria del contratto) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Fornitore, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 6 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE

1. La consegna dei prodotti software di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel Allegato I - Capitolato tecnico, ed in particolare, attraverso la messa a disposizione sul sito per il download: <http://edelivery.oracle.com>.

2. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Sogei i dati identificativi dei beni che dovranno essere inviati alla casella di posta Sogei asset_sw@sogei.it. Di seguito si riporta il tracciato record a cui l'Impresa dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati: Repertorio Contratto; Produttore, Nome Licenza, Quantità, Unità di misura, Versione, Sistema Operativo. L'impresa dovrà inoltre comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché l'eventuale chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.
3. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
4. Tutte le consegne di cui al precedente comma 2 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi Sogei. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
5. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione, Sogei si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
6. Qualora, a seguito di successive verifiche, e comunque, al termine della verifica di conformità, Sogei rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Sogei si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
7. Ad ogni buon conto, con riferimento alle Licenze d'uso, si precisa che le stesse sono acquistate su territorio italiano.

ARTICOLO 7 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Al fine di offrire i servizi professionali sui Prodotti Software ORACLE l'Impresa potrà avvalersi della presenza di risorse ORACLE. Ove dovesse rendersi necessario l'intervento del personale della Società presso la sede dell'Amministrazione, -questo dovrà essere effettuato, nel totale rispetto delle norme di sicurezza ivi vigenti, durante il normale orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00 salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni.
2. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione, continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Sogei e dell'Amministrazione, senza recare

intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele richieste dalla legge per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei da qualsivoglia onere e responsabilità ad eccezione di quanta ad esclusiva competenza di quest'ultima.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate in linea con la prassi di mercato.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione destinataria dei servizi oggetto del contratto potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Sogei, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Sogei dichiara che non esporterà fuori dal territorio italiano i beni e i servizi oggetto del contratto.

ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e ove applicabili ai beni oggetto del presente contratto, anche quelli relativi:
 - all'imballaggio dei prodotti software, ove applicabile, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La rimozione dei residui, di cui al presente punto, dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato

Sogei. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli ulteriori suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore in Italia e nell'Unione Europea, ove applicabili all'oggetto contrattuale di riferimento, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, a tal titolo, nei confronti di Sogei per l'adempimento di dette norme e prescrizioni.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Sogei alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Allegato II - Capitolato Tecnico nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Sogei e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, in materia di diritto d'autore e sanitarie vigenti nei limiti di cui al comma 4.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Sogei di procedere alle verifiche previamente concordate sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Sogei, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Sogei, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 43 del D.P.C.M. 452/1997, ha la facoltà di risolvere il presente Contratto sulla base di quanto previsto al successivo articolo 31 "Risoluzione".

ARTICOLO 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Ai fini della gestione del presente Contratto, il responsabile della fornitura per l'impresa è il Dott. _____ che dovrà assicurare la propria reperibilità durante l'esecuzione della fornitura, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì; in particolare, tale responsabile sarà l'unico interlocutore della SOGEI per l'organizzazione delle attività oggetto della Fornitura.
2. Sarà costituito un Comitato di Gestione del presente Contratto costituito da personale Sogei.

In particolare per Sogei:

_____ in qualità di responsabile tecnico e direttore dell'esecuzione;
_____ in qualità di responsabile legale;
_____ in qualità di responsabile amministrativo;
_____ in qualità di segretario del CGC (Comitato Gestione Contratto).

I Rappresentanti Oracle saranno nominati con comunicazione scritta dell'Impresa entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Tale Comitato si riunirà su richiesta delle parti per dirimere ogni questione relativa sia all'organizzazione delle attività, sia, ove fosse necessario, all'interpretazione di parti del presente Contratto.

3. Relativamente ai Servizi Professionali il Direttore dell'esecuzione (DDE), sulla base della documentazione fornita dall'Impresa e della documentazione predisposta dai fruitori del servizio, provvederà, entro il mese successivo a quello in cui i Servizi Professionali sono stati erogati, a rivedere e verificare l'effettiva erogazione degli stessi alle condizioni previste nel relativo verbale di affidamento. A seguito di tale verifica, che è considerata presupposto essenziale alla emissione delle fatture di cui al successivo articolo, il DDE produrrà e invierà via PEC all'Impresa un documento di Verifica di Conformità (VdC) con l'indicazione di quanto approvato.

ARTICOLO 11 - TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO ED ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA

1. Le licenze d'uso dei prodotti software, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse a SOGEI S.p.A con durata perpetua, non esclusive e trasferibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 19 dicembre 2003 e s.m.i.. SOGEI S.p.A. ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura". Prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte di SOGEI S.p.A, le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale di Sogei e da fornitori/terze parti contrattualizzate da Sogei.

2. L'Impresa riconosce il diritto di Sogei di installare i prodotti Oracle elencati nell'Allegato "II" – Capitolato Tecnico - Tabelle A1 e A2 (Prodotti in modalità ULA e FLEXIBLE USE), in quantità illimitata per i Prodotti Unlimited Deployment nelle Quantità Massime previste per i Prodotti Flexible Use) , nell'arco del periodo di durata contrattuale. Sogei non dovrà emettere alcun ordinativo formale per installare tali prodotti. Dal momento dell'installazione dei predetti prodotti Sogei ne acquisisce la titolarità in licenza d'uso, con durata perpetua, non esclusiva e trasferibile, nell'accezione di cui al comma 1.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del presente Contratto ("Data di Certificazione"), Sogei fornirà all'Impresa una dichiarazione (conforme all'Allegato I – Offerta economica Oracle – sotto-allegato "prot. N. Sales/RM/6M5JD/PRP/1422") attestante il numero delle licenze d'uso relative ai Programmi installati ed effettivamente utilizzati ("Numero di Licenze Certificate"). In tale data i quantitativi delle licenze d'uso dei Programmi concessi in forza del presente Contratto verranno fissate in base al Numero di Licenze Certificate. Qualora, successivamente alla scadenza del periodo contrattuale, le esigenze richiedessero un numero di licenze d'uso superiore al "Numero di Licenze Certificate", tali licenze d'uso e il relativo Servizio di manutenzione potranno essere acquistate in base alle politiche e ai prezzi in vigore al momento con nuovo e successivo contratto. Ai fini della certificazione finale SOGEI S.p.A. potrà anche avvalersi del supporto fornito dal dipartimento Oracle denominato "License Management Service (LMS)", che potrà affiancare SOGEI S.p.A. per l'effettuazione della certificazione. Resta inteso che in nessun caso le attività di certificazione interferiranno con o arrecheranno disagi alla normale attività lavorativa dell'Istituto. Qualora invece, successivamente alla scadenza del Periodo di Unlimited Deployment, Sogei si rendesse conto che quanto installato è superiore alle sue effettive esigenze, non avrà alcun diritto a crediti o rimborsi degli importi di Licenza e/o di Supporto Tecnico pagati a fronte del Documento d'Ordine.

4. Alcuni Programmi forniti da Oracle potrebbero contenere i Codici Sorgente; tali codici sono soggetti ai termini e alle condizioni del presente Contratto, dell'offerta economica e della documentazione di programma.
5. I prodotti software in licenza oggetto del presente Contratto vengono offerti dall'Impresa separatamente da eventuali servizi di consulenza che Sogei possa aver ricevuto o che potrebbe ricevere dall'Impresa; di conseguenza, per effetto del presente documento, Sogei non è in alcun modo obbligata ad acquisire servizi di consulenza.
6. L'impresa si riserva il diritto di riferirsi a Sogei verbalmente come Cliente nell'ambito di presentazioni e attività di vendita. Previo consenso scritto della Sogei, l'Impresa può citare Sogei nell'ambito di presentazioni di vendita e iniziative di marketing a carattere scritto.
7. Il diritto all'installazione dei Programmi concessi in licenza Unlimited Deployment e Flexible Use definiti ed elencati nell'Allegato "II" – Capitolato Tecnico, Tabelle A e B , si interrompe

nel caso in cui Sogei non mantenga attivo il servizio di manutenzione delle licenze oggetto del presente Contratto per la durata contrattuale. A partire dalla data in cui si sarà verificato tale inadempimento il diritto d'uso dei Programmi nella modalità Unlimited si intenderà terminato e la Data di Certificazione sarà fissata al 15° giorno lavorativo successivo alla Data di Inadempimento. Resta inteso che la risoluzione anticipata del Periodo Unlimited Deployment non comporterà alcun diritto a credito o rimborsi.

8. A prescindere dalla quantità dei programmi utilizzati in ambiente di produzione nel corso del periodo di unlimited deployment, il canone annuo del servizio di manutenzione per i programmi concessi in licenza con il presente Contratto non potrà comunque essere inferiore all'importo corrispondente ai primi dodici mesi.
9. Diritti garantiti: A seguito dell'ordine da parte di Sogei, sarà attribuito a Sogei un diritto non esclusivo e trasferibile, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, non soggetto a royalties, a tempo indeterminato, di utilizzare i Programmi. Tale diritto potrà essere esercitato conformemente al presente Contratto e alle condizioni particolari ivi previste. La Documentazione di Programma viene fornita con i Programmi; in ogni caso, è possibile accedere alla documentazione on-line all'indirizzo <http://oracle.com/contracts>.
10. Proprietà intellettuale e limitazioni d'uso: Oracle manterrà la proprietà, anche intellettuale, dei Programmi. Sogei potrà effettuare un numero sufficiente di copie di ciascun Programma corrispondenti ai diritti di licenza di Sogei oltre a una copia di ciascun supporto fisico dei Programmi. Eventuale tecnologia di proprietà di terzi, il cui utilizzo è opportuno o necessario per il funzionamento dei Programmi Oracle, viene specificata nella relativa Documentazione di Programma. Non è consentito: (i) rimuovere o modificare marchi, segni distintivi o diciture attinenti alla proprietà intellettuale di Oracle presenti nei Programmi; (ii) decompilare o assemblare a ritroso i Programmi salvo per garantirne l'interoperabilità nei limiti inderogabili di legge (tale divieto comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'analisi di strutture dati o di metodologie similari prodotti dai Programmi).
11. Programmi in prova: Sogei relativamente ai sistemi gestiti, potrà richiedere determinati programmi in prova oppure Oracle avrà la facoltà di includere ulteriori programmi nell'ordinativo fatto da Sogei il cui utilizzo sarà comunque limitato al solo scopo di esaminarne e valutarne caratteristiche e potenzialità in un ambiente non di produzione. Sogei non potrà utilizzare tali programmi per fornire training a terzi sul contenuto e/o sulle funzionalità dei medesimi. Sogei dispone di 30 giorni, a partire dalla data di consegna di tali programmi, per esaminarli. Qualora si decida di utilizzare tali programmi per un periodo superiore a tale termine, Sogei dovrà richiedere la relativa licenza d'uso direttamente ad Oracle o ad un suo distributore autorizzato. In caso contrario, scaduti i 30 giorni, Sogei dovrà cessare l'utilizzo di tali programmi. I programmi sono concessi in prova nello stato di fatto e

di diritto in cui si trovano, senza possibilità di supporto tecnico. Fatti salvi i casi previsti da disposizioni inderogabili di legge, è esclusa qualsiasi responsabilità di Oracle per danni eventualmente derivanti da tali programmi.

12. Testing: a scopo di testare le copie fisiche di backup, la licenza per Oracle Database (Enterprise Edition, Standard Edition oppure Standard Edition One) include anche il diritto di utilizzare il database su un ulteriore computer non oggetto di licenza fino ad un massimo di quattro volte per ogni specifico anno solare, per un periodo non eccedente 2 giorni per test. Tale diritto non comprende ogni altro meccanismo di data recovery, come ad esempio il remote mirroring dove i files Oracle in codice binario sono copiati oppure sincronizzati.
13. Durante la durata del presente Contratto, Oracle si riserva, con preavviso di 45 giorni, il diritto di richiedere a Sogei di verificare l'impiego dei Programmi utilizzati nelle aree di cui al presente Contratto così come indicate. In tale caso, Sogei si impegna a prestare a Oracle la collaborazione necessaria e ragionevole nelle attività di verifica, che non potrà in alcun caso interferire o creare disagi alla normale attività lavorativa della Sogei.
14. Oracle non si impegna a portare avanti i programmi di sviluppo dei vari software acquisiti mediante il presente Contratto. Rimane comunque inteso che (a) qualora Sogei abbia ordinato il Supporto Tecnico per i Programmi concessi in licenza nel presente Documento d'Ordine, il capoverso precedente non libera Oracle dalla obbligazione di fornire tale Supporto Tecnico, salvo per le versioni dichiarate ad oggi obsolete e (b) il capoverso precedente non modifica i diritti concessi a Sogei sui Programmi oggetto di licenza, ai sensi del presente Contratto. Non tutti i Programmi sono disponibili su tutte le piattaforme hardware o per tutti i sistemi operativi. Per verificarne l'effettiva disponibilità, si può consultare il sito web <http://edelivery.oracle.com>.
15. Certificazione Employee Users: Qualora vi siano programmi la cui metrica preveda il calcolo del numero degli utenti, quali a titolo esemplificativo Employee User, Non Employee User - External, la certificazione di Deployment dovrà includere tutti gli Employee User, Non Employee User - External, che hanno avuto accesso ai Programmi, hanno utilizzato i Programmi oppure sono da questi stati tracciati nei 12 mesi antecedenti alla Data di Certificazione o di Certificazione Anticipata ("Periodo di Accesso Computato"); non sono invece da conteggiare nella Certificazione di Deployment tutti gli Employee User, Non Employee User - External, che hanno avuto accesso ai Programmi Unlimited Deployment esclusivamente in data antecedente al Periodo di Accesso Computato.
16. Enterprise Employee: è definito come l'insieme di (i) tutti i Vostri dipendenti full-time, part-time, a tempo determinato e (ii) tutti i Vostri agenti, appaltatori e consulenti che hanno accesso ai Programmi, utilizzano i Programmi oppure sono da questi tracciati. La quantità delle licenze richieste viene determinata in base al numero totale di Enterprise Employees e

non in base agli utenti effettivi. Inoltre, nel caso in cui affidiate in outsourcing una qualsiasi Vostra funzione/linea di business a terzi, per determinare il numero di Enterprise Employees, dovrete conteggiare tutti i dipendenti full-time, part-time o a tempo determinato e tutti gli agenti, appaltatori e consulenti di tale azienda che (i) Vi forniscono i servizi di outsourcing e che (ii) hanno accesso ai Programmi, utilizzano i Programmi oppure sono da questi tracciati. Il valore di questi Programmi è determinato dal numero di Enterprise Employees. Per questi Programmi, il numero minimo di licenze acquistate deve essere pari al numero di Enterprise Employees alla data di efficacia dell'ordine. Qualora, per qualsivoglia motivo, il numero degli Enterprise Employees eccedesse il numero delle licenze acquistate, sarete tenuti a ordinare licenze aggiuntive (e il relativo servizio di supporto tecnico) così che il numero di Enterprise Employees sia uguale o inferiore alla quantità oggetto di licenza d'uso. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero di Enterprise Employees si riducesse rispetto al numero di licenze non avrete diritto ad alcun rimborso, altra forma di restituzione o credito. Infine, almeno 90 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità (considerando come un anno solare quello decorrente dalla data di efficacia del documento d'ordine), sarete tenuti a fornire ad Oracle un report contenente il numero effettivo in tale momento di Enterprise Employees. Si precisa che il conteggio si effettua sugli ambienti di produzione.

ARTICOLO 12 - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa, conformemente alle proprie specifiche, garantisce di adottare tutte le misure utili alla rilevazione e rimozione di virus noti alla data di disponibilità sul mercato dei prodotti software oggetto del presente Contratto.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Sogei restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 90 (novanta) giorni dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa anche ad una soltanto delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Sogei, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nei limiti previsti dal successivo art. 29, comma 6, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 31 "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere effettuata dall'Impresa a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto in modalità elettronica, mediante la messa a disposizione attraverso download dei prodotti software dall'apposito sito web: <http://edelivery.oracle.com>.
2. L'Impresa riconosce che, accedendo al predetto URL, sarà possibile scaricare sui sistemi della Amministrazione, in qualsiasi momento, i Programmi software e la relativa documentazione nella versione disponibile alla predetta data per ognuno dei Programmi concessi in licenza d'uso, fino alla scadenza del presente contratto.
3. Sogei e l'impresa concorderanno entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto le articolazioni delle prove proposte per la verifica di conformità.

ARTICOLO 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità, tesa alla verifica della rispondenza dei prodotti/servizi forniti a quanto previsto nel presente Contratto e alla documentazione tecnica e d'uso verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, da parte dei RdP e dei DdE così come espresso nell'art. 3 comma 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza :
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 3, comma 1, PUNTO I lett. a), b) e c), e PUNTO IV, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, intendendosi per consegna dei prodotti la messa a disposizione del download degli stessi dall'apposito sito e per la formazione Oracle University la messa a disposizione del link di attivazione ;
 - con riferimento ai servizi di manutenzione di cui all'art. 3 comma 1, PUNTO II ed ai Servizi di Supporto Specialistico ACS di cui al PUNTO III lett. a) entro i 30 giorni successivi al trimestre di riferimento;
 - con riferimento a servizi professionali specialistici OC di cui all'art. 3, comma 1, PUNTO III lett. b) entro i 30 giorni successivi al mese riferimento.
2. In corso di Contratto, la Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta alla certificazione di quanto previsto all'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
3. Tali verifiche, con riferimento ai servizi, constateranno il rispetto, dei servizi effettivamente erogati, dei livelli di servizio previsti nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.
4. La Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale che deve essere

sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite ovvero che l'oggetto del Contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

6. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 3 comma 1, PUNTO I, lett. a), b) e c) e PUNTO IV, ovvero quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 3 comma 1, PUNTO II, da parte della Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza.

8. In particolare per i Servizi di Supporto Specialistico ACS di cui all'art. 3, comma 1, PUNTO III lett. a), la data di accettazione del servizio sarà contestuale alla positiva Verifica di Conformità mentre per i Servizi Professionali Specialistici OC di cui all'art. 3, comma 1, PUNTO III, lett. b), il verbale e la relativa data di accettazione del servizio corrispondono ai rapporti di intervento attestanti le giornate del mese di riferimento effettivamente erogate e sottoscritti tra le parti entro i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del mese di riferimento.

Nel caso in cui durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale, ove prevista, a seconda delle previsioni contrattuali. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo la Sogei, e Consip per quanto di rispettiva di competenza, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza riterrà ripristinate le citate anomalie.

10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.

11. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nel comma precedente. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 20 "Penali". Tutti gli oneri che la Sogei e Consip per quanto

di rispettiva di competenza dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

12. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 32 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

13. La Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

15. Su richiesta dell'Impresa, Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Su richiesta dell'Impresa, Sogei e Consip per quanto di rispettiva di competenza emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 15 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione dei prodotti software, a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura di cui all'art.14 per i nuovi prodotti software, nonché il servizio di manutenzione su prodotti software già acquisiti su altri contratti, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nonché nell'Offerta Oracle.

2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nell'Allegato I - Capitolato Tecnico comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare tutti i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

3. Il servizio di manutenzione, relativamente all'attività di assistenza remota tramite personale in lingua italiana, sarà prestato dall'Impresa tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle 18.00.

ARTICOLO 16 – SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI ORACLE- ACS (ADVANCED CUSTOMER SUPPORT SERVICES) E OC (ORACLE CONSULTING)

1. L'Impresa si obbliga a prestare i servizi di supporto specialistico Oracle ACS (Advanced Customer Support Services di cui all'art. 3 , comma 1, PUNTO III, lett. a) previa richiesta della Sogei nel rispetto del Piano di lavoro , che dovrà essere prodotto entro 10 giorni dalla stipula contrattuale da Oracle per approvazione da parte di Sogei, ed aggiornato a cadenza trimestrale entro 10 giorni dal mese successivo del trimestre di riferimento. L'Impresa prende atto che per tale servizio la durata è pari a 48 (quarantotto) mesi a partire dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Il servizio verrà svolto presso le sedi della Sogei di Roma durante gli orari e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.

Il piano sarà dunque sottoposto ad approvazione formale da parte di Sogei. Si precisa che l'approvazione di Sogei è prerequisite per la fatturazione dei relativi servizi.

2. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali specialistici OC di cui all'art. 3 comma 1, PUNTO III, lett. b) previa richiesta scritta della Sogei, per tutto il periodo di validità contrattuale. La Sogei si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

3. La Sogei attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo expertservices_it@oracle.com

4. Il servizio dovrà essere erogato entro 10 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla ricezione della e-mail.

5. Il servizio verrà svolto presso le sedi della Sogei di Roma durante gli orari e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 17 – FORMAZIONE ORACLE UNIVERSITY PER UNLIMITED LEARNING SUBSCRIPTION

Il Fornitore metterà a disposizione della Sogei, alla data di sottoscrizione del contratto, tutto il materiale formativo, distinto in 5 sottoscrizioni biennali di "Oracle Unlimited Learning Subscription" di cui all'art. 3, comma 4 , "ULS" potendo così usufruire del catalogo di formazione digitale Oracle University con accesso 24/7 a:

- Corsi video sui prodotti Oracle nella formula Training On Demand ·
- Oracle Learnings Streams per un apprendimento continuo ·

- Oracle Learning Subscription: training completo per servizi, prodotti, tecnologie e soluzioni aziendali di Oracle Cloud ·
- Assistenza live fornita dagli istruttori;
- Laboratori pratici mirati ·
- Report mensili sui progressi fatti.

ARTICOLO 18 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Sogei non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione via fax da parte di Sogei e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Sogei, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative,

nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Sogei ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Sogei iii) inserite nell'organizzazione di Sogei.

7. Sogei si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ARTICOLO 19 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
 - I. in caso di ottenimento da parte di Sogei del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, Sogei provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Sogei direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
 - II. In caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, Sogei, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del presente contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, Sogei inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sogei si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto Sogei predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, Sogei provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 20 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna dei prodotti di cui al precedente articolo 13 "Consegna dei prodotti", la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3%

(zerovirgolate per mille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. 21 "Corrispettivo", fermo restando che l'importo non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a). Verrà considerato ritardo nella consegna dei prodotti anche l'indisponibilità del link per il download di cui al precedente articolo 13.

2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle specifiche tecniche.
3. Nel caso in cui la Sogei accerti la presenza di vizi occulti nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari al 2‰ (due per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 21 "Corrispettivo" per ogni inadempimento, fermo restando che l'importo non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 1, Punto I ~~lett. a).~~
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 14 "Verifica di conformità" la Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 21 "Corrispettivo" per ogni giorno solare di ritardo sino all'esito positivo della Verifica, fermo restando che l'importo non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 1, Punto I ~~lett. a).~~
5. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 15 "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la **presa in carico**, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari a :
 - per **Livello di severità 1**: 0,05‰ (zerovirgolazero cinque per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora solare di ritardo;
 - per **Livello di severità 2**: 0,04‰ (zerovirgolazero quattro per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - per **Livello di severità 3 e 4**: 0,03‰ (zerovirgolazero tre per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora lavorativa di ritardo;Si precisa che l'importo delle penali di cui al presente comma non potrà superare il 10% del valore del servizio di manutenzione rapportato a 12 mesi.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 15 "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il **ripristino della funzionalità**, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari a :
 - per Livelli di severità 1: 0,125‰ (zerovirgolacentoventicinque per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora solare di ritardo;
 - per Livelli di severità 2: 0,08‰ (zerovirgolazero otto per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora lavorativa di ritardo;

- per Livelli di severità 3 e 4: 0,3‰ (zerovirgolate per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni giorno lavorativo di ritardo;
si precisa che l'importo delle penali di cui al presente comma non potrà superare il 10% del valore del servizio di manutenzione rapportato a 12 mesi.
- 7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 16, comma 4 per l'erogazione dei servizi professionali specialistici o nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Sogei applicherà una penale pari ad € 100,00 = (cento/00) , fermo restando che l'importo delle penali applicabili non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'articolo 21, comma 2.
- 8. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Sogei nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla data di ricezione della contestazione.
- 9. L'Impresa prende atto ed accetta che la Sogei si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni.
- 10. Fermo restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ. e nei limiti nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
- 11. Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 30, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto dall'impresa ai sensi del presente contratto.
- 12. Fermo restando quanto previsto nella restante parte del Contratto, in caso l'importo complessivo delle penali applicate all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto per la parte relativa alla attività per cui è stata raggiunta detta somma complessiva delle penali".

ARTICOLO 21 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni di cui all'art. 3 è pari a €
(), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € () e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € _____ = (_____ / _____)
al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura di licenze d'uso di cui all'art. 3 comma 1 PUNTO I, è pari a € -----
 - b) Il corrispettivo contrattuale massimo per l'erogazione dei servizi di manutenzione di cui

- all'art. 3 comma 1 PUNTO II e è pari a € ();
2. Il corrispettivo contrattuale massimo per l'erogazione dei servizi professionali specialistici di cui all'art. 3 comma 1 PUNTO III e è pari a € (),
 3. Il corrispettivo contrattuale massimo per l'erogazione dei servizi di formazione di cui all'art. 3 comma 1 PUNTO IV è pari a € (),
 4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono alla regolare esecuzione della fornitura e dei servizi connessi e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
 7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
 8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 21, l'Impresa potrà emettere fattura nel rispetto del principio di divieto di anticipazione del prezzo; in ogni caso il pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni data fattura ;
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all' articolo 3, comma 1, PUNTO I, lettere a), b) e c), l'impresa potrà emettere fatture nelle seguenti modalità: i) per la quota relativa alle esigenze della cd. parte Finanze (Sogei e Agenzie della Fiscalità) di importo pari a € (-----) verrà emessa fattura in un'unica soluzione alla Data di accettazione della fornitura ii) per la quota relativa alle esigenze della cd. parte Economia (DT, RGS, DAG – fatto salvo quanto espresso per le esigenze E-procurement- Corte dei Conti, Agenzia per la Coesione Territoriale) di importo pari a € (-----) verranno emesse n. 4 (quattro) fatture annuali di pari importo a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura , con la conseguente cadenza: prima fattura alla Data di accettazione della fornitura, seconda fattura allo spirare del dodicesimo mese a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura, terza fattura allo spirare del ventiquattresimo mese a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura e quarta fattura allo spirare del trentaseiesimo mese a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura. Si precisa che tale corrispettivo di cui al punto ii) non potrà essere oggetto di storno mediante compensazione di somme derivanti dall'applicazione di penali o per qualsiasi altra motivazione.

- b) con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui al precedente articolo 3, PUNTO II, lettera a) e b), se richiesto dalla Sogei, l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";
 - c) con riferimento ai servizi professionali specialistici di cui al precedente articolo 3, PUNTO III, lettera a) e b), l'Impresa potrà emettere fatture mensili posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del mese precedente, sulla base del "Piano di lavoro" approvato da Sogei, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" come da art. 14 comma 7;
 - d) con riferimento ai servizi di formazione di cui al precedente articolo 3", PUNTO IV, l'Impresa potrà emettere fatture di importo pari al valore delle sottoscrizioni biennali collaudate positivamente a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" come da art. 14 comma 7;
2. Con esclusivo riferimento alla tipologia di beni e/o servizi acquistati da Consip S.p.A. per le esigenze della piattaforma E-procurement, ai fini del pagamento del relativo corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 21 per la quota di competenza e di importo pari a € (-----) nel rispetto del principio di divieto di anticipazione del prezzo, si procederà con il seguente piano di fatturazione ed in ogni caso il pagamento dovrà avvenire entro termine di 60 (sessanta) giorni data fattura attraverso emissione di fattura direttamente alla Consip S.p.A.:
- a) con riferimento alla fornitura di cui all'articolo 3, comma 1, PUNTO I, lettere a), b) e c) IVA esclusa, con riferimento al periodo temporale 2019, l'Impresa potrà emettere fattura per un importo pari a € alla data di accettazione della fornitura;
 - b) con riferimento alla fornitura di cui all'articolo 3, comma 1, PUNTO I, lettere a), b) e c) con riferimento al periodo temporale 2020, l'Impresa potrà emettere fattura per un importo pari a € IVA esclusa, allo spirare del dodicesimo mese a decorrere dalla data di accettazione della fornitura;
 - c) con riferimento al servizio di manutenzione di cui all'articolo 3, comma 1, PUNTO II, lettere a), e b), l'impresa emetterà fatture con le seguenti modalità:
 - la prima fattura da emettere al 30 giugno 2019 con un importo di _____ euro (con riferimento ai prodotti software acquistati su precedenti contratti).
 - successive fatture con rate trimestrali di _____ euro fino al 31 marzo 2023
 - ultima fattura al 30 maggio 2023 di _____ euro
 - e) con riferimento ai servizi professionali di cui all'articolo 3, comma 1, PUNTO III, lettere a), e b) , l'impresa emetterà fatture mensili posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del mese precedente, sulla base del "Piano di lavoro" approvato da Consip, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" come da art. 14 comma 7.

3. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
4. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Sogei- ovvero da Consip per la parte di competenza- della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, , il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Si precisa che :

- le fatture di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo , fermo restando la possibilità per il Fornitore di ottenere autorizzazione alla cessione dei crediti sulla base dell'art. 35 del contratto , verranno liquidate dalla Committente (da SOGEI) , comunque previa produzione da parte del soggetto incaricato del certificato di conformità di cui all'art. 14 comma 10, entro 60 giorni decorrenti dalla Data Fattura, e che relativamente a tali pagamenti troverà applicazione quanto disposto dell'Art. 21 comma 1 Lett. a).
- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Piano operativo approvato, se richiesto e adottato da Sogei in sede di esecuzione, e relativo verbale positivo di verifica di conformità come da art. 14 comma 6;
- le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i)

verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati (rapporti d'intervento) che saranno firmati da entrambe le parti attestanti le giornate effettivamente erogate. Le attività effettivamente svolte saranno consuntivate ogni mese, entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui le stesse sono state svolte, riepilogando il numero di giorni-persona effettivamente erogati e della risorsa utilizzata.

8. A eccezione di quanto previsto al successivo comma 9, Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio [REDACTED], il Codice Identificativo Gare (CIG) **7872787D58**, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.

Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e sono concordati tra le parti in 60 giorni decorrenti dalla data della fattura.

9. Le fatture relativamente ai beni e/o servizi acquistati da Consip S.p.A. di cui al comma 2 dovranno riportare in evidenza:

- codice IPA Consip: UFC4IQ
- indicazione della commessa su cui insistono i costi:
 - commessa 188611 - Piattaforma di CRM (Parte B) riferita alle licenze
 - commessa 188608 – E procurement Infrastruttura (Parte B) riferita ai servizi professionali
- descrizione delle attività eseguite
- periodo di competenza.

Il Fornitore, inoltre, si impegna, ad inserire altre e ulteriori specificazioni, tempestivamente richieste dalla Consip, se necessaria ai fini della gestione delle fatture ovvero delle verifiche connesse. Il fornitore si impegna, altresì, ad attenersi per la predisposizione per la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità che le saranno indicate dalla Consip S.p.A. Si intendono inoltre applicabili alla Consip tutte le disposizioni previste nel presente articolo con riferimento alla Sogei S.p.A.

10. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail:

Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli 18 e 19 nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subfornitori, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it** -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o

simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 24 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del

relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito

della lettera a presentare offerta che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella lettera a presentare offerta e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" ovvero Sub Responsabile dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, secondo quanto definito nell'Allegato Privacy; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei

dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora richiesto. Dandone al contempo informazioni a SOGEI e/o all'Amministrazione.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, secondo quanto definito dell'Allegato privacy, volti a riscontrare l'applicazione e l'adequatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con il verbale di affidamento o con ulteriore documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile - in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato privacy.
11. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
12. Resta inteso che, in caso di grave inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà

dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni nei limiti di cui art. 27 comma 1, che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.

13. Il Fornitore prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SOGEI, dall'Amministrazione e da Consip, di mantenere riservati, per i cinque anni successivi alla durata del contratto anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni di natura confidenziale in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SOGEI e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. In caso in esecuzione del contratto, con riferimento ai servizi professionali specialistici, vi sia realizzazione, da parte dell'Impresa di creazioni intellettuali ed opere di ingegno, quali a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, di prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software, in favore di Sogei e/o l'Amministrazione, detto/i soggetto/i acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. L'Impresa avrà il diritto di sviluppare, utilizzare e distribuire attività che sono sostanzialmente simili ai risultati dei servizi e delle attività erogate in forza del presente

contratto, incluse quelle simili per funzione, struttura, sequenza o organizzazione. L'Impresa manterrà la proprietà esclusiva di metodologie, tecniche e know-how acquisiti precedentemente all'esecuzione delle attività erogate in forza del presente contratto ed utilizzati dai dipendenti dell'Impresa in occasione dell'esecuzione della stessa. Tutti i diritti relativi ai prodotti standard software dell'Impresa che sono oggetto del presente contratto rimarranno di proprietà dell'Impresa così come previsto nei contratti di licenza dell'impresa stessa.

2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Qualora venga promossa nei confronti di Sogei e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa solleverà e terrà indenne Sogei, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, le ragionevoli spese giudiziali e legali a carico di Sogei, a condizione che Sogei (i) informi prontamente per iscritto l'Impresa di tali iniziative giudiziarie e (ii) consenta all'Impresa di coordinarsi con Sogei per definire la strategia processuale e controllare la difesa e la formazione di un eventuale accordo transattivo, anche cooperando in maniera ragionevole a tale difesa e formazione dell'accordo transattivo, facendo quanto possibile per mitigare eventuali danni o oneri.
4. Sogei si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Sogei.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

ARTICOLO 28 - UTILIZZO DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Fermo restando il divieto di utilizzo di prodotti software non previsti in offerta, l'Impresa, in caso di motivata necessità di tale utilizzo, dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione sui sistemi gestiti, nel suo interesse, dalla Sogei l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione, nel suo interesse, dalla Sogei, costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà dell'Amministrazione, nel suo interesse, dalla Sogei, sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che per tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ai sensi del precedente comma 1, ha adottato tutte le misure utili alla

rilevazione dei virus noti all'Impresa alla data di utilizzo al meglio delle proprie competenze ed in conformità con gli standard di mercato.

3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 29 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità, nei limiti di quanto previsto al comma 6, per tutta la durata del Contratto per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa stessa quanto della Sogei, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore dichiara di avere in essere una assicurazione con società assicuratrici riconosciute conformi ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva. Una copia del certificato attestante l'esistenza, l'efficacia e la validità dell'assicurazione sarà presentato su richiesta della Sogei
3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa nei limiti di quanto previsto al comma 6, anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Sogei si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa ferma restando la possibilità della Sogei di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Sogei non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la Società è responsabile complessivamente di tutti i danni, diretti e indiretti, di qualsivoglia natura, che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 30 - CAUZIONE

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante -----
emessa da ----- . La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente

contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

2. La Sogei ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del fornitore ;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
5. La Sogei ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali , nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Sogei potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore

dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 31 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 32 - RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate da Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;

- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in caso di violazione del Patto di integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n.114/2014;
- l) nei casi di cui ai seguenti articoli: art.9 "Ulteriori Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa", art.13 "Consegna ed Installazione,", art.14 "verifica di conformità", art.20 "Penali", art.23 "Trasparenza dei prezzi", art.24 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" art.25 "Trattamento dati personali", art.26 "Obblighi di riservatezza", art.27 "Brevetti Industriali e diritto d'autore" , art.29 "Danni, responsabilità civile, polizza assicurativa", art.30 "Cauzione" , art.34 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art.35 "Subappalto", art.32 "Condizioni di risoluzione", art.36 "Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art.41. "Clausola di Miglior Favore"

Sogei deve risolvere il contratto:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.
2. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e

contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
6. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 33 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'“Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all'“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

Resta fermo quanto previsto all'art. 29.

ARTICOLO 34 - INCOMPATIBILITÀ

- 1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
- 2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 35 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

- 1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2), D. Lgs. 50/2016, , il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- 3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- 5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 36 - SUBAPPALTO

- 1. L'Impresa non si avvarrà della facoltà di subappaltare.
- 2. Si precisa, inoltre, che qualsivoglia riferimento negli Allegati - che sono standard aziendali del Fornitore- a Business Partner e/o rivenditore dell'Impresa deve intendersi non applicabile al presente contratto.

ARTICOLO 37 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9. La Sogei prende atto che Oracle Italia S.r.l. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che unitamente al Codice Etico sono consultabili all'indirizzo <http://www.oracle.com/it/corporate/d-lgs-231-01-1482346-ita.html>. Le prescrizioni contenute nel Modello si fondano e si integrano con quelle definite nel "Codice di Etica e Condotta Aziendale" redatto da Oracle Corporation e genericamente applicabile a tutte le società del Gruppo Oracle.

ARTICOLO 38 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Sogei per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 39 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 40 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, il MEF – o altra amministrazione pubblica o soggetto pubblico il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente o indirettamente, in misura maggioritaria da un'amministrazione pubblica – potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Sogei stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 41 - CLAUSOLA DI MIGLIOR FAVORE

1. La società Oracle Italia S.r.l. a socio unico si impegna al rispetto della clausola che equipara Sogei alla sua primaria clientela. Pertanto a parità di termini e condizioni, i prezzi che la società Oracle Italia S.r.l. ha praticato e praticherà alla Sogei, secondo quanto indicato al presente articolo non devono essere superiori a quelli praticati ad altri clienti per forniture analoghe e di valore economico paragonabile. Qualora la società Oracle Italia S.r.l. per

ragioni di politica commerciale si trovi nelle condizioni di dover effettuare forniture sul mercato a prezzi inferiori a quelli praticati alla Sogei, dovrà informare la Sogei e negoziare con la stessa in buona fede per concordare con questa nuovi termini applicabili ai contratti futuri e/o a quelli ancora in essere limitatamente, per questi ultimi, ai prodotti ancora da fornire e alla manutenzione a essi relativa. Qualora la società Oracle Italia S.r.l. risultasse inadempiente a quanto stabilito nel presente articolo, Sogei potrà risolvere di diritto il presente contratto e richiedere la restituzione della quota parte di supporto e/o servizio già pagata e non ancora goduta al momento dell'inadempimento.

Roma, li _____

Per Sogei S.p.A. Dott. Andrea Quacivi _____

Per Consip S.p.A. Ing. Cristiano Cannarsa *(esclusivamente per le esigenze della piattaforma E-procurement di cui in Premessa)* _____

Per L'Impresa Il legale rappresentante _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Premesse, art. 1 Valore delle premesse , norme regolatrici e clausola di prevalenza. responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione , art.6 "Termini e luogo di consegna della merce" , art.7 "Luogo erogazione Servizi, art.8 "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art.14 "Verifica di conformità", art.18 "Inadempienze retributive e contributive", art.19 "Penali", art.20 "Corrispettivo", art.21 "Fatturazione e pagamenti", art.23 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art.24 "Trattamento dati personali", art.25 "Obblighi di riservatezza", art.28. "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art.29 "Cauzione", art.30 "Recesso", art.31 "Risoluzione", art.32 "Condizioni di risoluzione", art.35 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art.36 "Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01", art. "Foro esclusivo", art.39 "Subingresso nel contratto", art.40 "Clausola di migliore favore e obbligo di collaborazione in caso di vigilanza collaborativa anac".

L'Impresa

il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale